



COMUNE DI PIANORO

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. **18** del **22.05.2013**

OGGETTO: **REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA**

Il giorno **22 maggio 2013** alle ore **20.30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

MINGHETTI Gabriele	presente	ACQUARELLI Elisa	presente
WEBBER Enrico	presente	RODOLFI Paola	presente
MANARESI Loretta	assente	BALBONI Matteo	assente
ANTINUCCI Massimo	presente	GIANCOLA Umberto	assente
ZUFFI Marco	presente	SANSONE Francesco	assente
CAPPONI Stefania	presente	BALIVO Carla	presente
ROCCA Remo	presente	ABBRUZZESE Alberto	assente
BACCHI Lorenzo	presente	MIGNOGNA Daniela	presente
VITALI Michela	presente	BENAGLIA Giancarlo	presente
FABBRI Doretta	presente	SKONTRA Milko	assente
MASETTI Edis	presente		

Il Segretario Generale, Dr.ssa **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **REMO ROCCA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri Carla BALIVO, Lorenzo BACCHI e Elisa ACQUARELLI, a ciò designati dal Presidente ad inizio seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale (IMU) istituita dagli articoli nn. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 14 co. 6 del D.Lgs. 23/2011 il quale conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997 anche per il nuovo tributo;

Vista la propria deliberazione n. 16 del 28.05.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento *Imposta Municipale Propria (IMU)*;

Considerato che nei mesi successivi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato alcune circolari esplicative e chiarificatrici relativamente ai singoli aspetti e/o specifiche tematiche inerenti sia l'imposta che i vari soggetti passivi della stessa, come ad esempio i proprietari di immobili residenti all'estero recepite con delibera n.35 del 26/09/2012;

Preso atto delle osservazioni inviate in data 18 Ottobre 2012, prot.n.22832/2012 dal Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento legislazione tributaria e federalismo in merito al regolamento stesso;

Ritenuto opportuno adeguarsi a tali indicazioni riguardanti in particolare l'art. 4 lettera b) e lettera c) in materia di esenzione, nonché l'art.6, primo paragrafo, in materia di agevolazioni;

Esaminato il testo allo scopo predisposto, evidenziante le modifiche da apportarsi agli articoli in questione;

Udita la relazione dell'assessore Nicola Boschetti, del cui intervento si conserva in atti registrazione audio digitale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), il parere favorevole espresso dal Funzionario Coordinatore dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica;

Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare le modifiche all'art.4 lettera b) e lettera c) e l'art.6, primo paragrafo, di cui in premessa, come riportate nel testo coordinato del Regolamento medesimo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il Regolamento in questione produce i suoi effetti dal 01.01.2013 ai sensi dell'art. 1 co. 169 della Legge 296/2006.

3) Di trasmettere tale deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

Con successiva votazione palese riportante esito favorevole unanime si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.

REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(Ai sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011)

Art.1
Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 N.446, disciplina l'applicazione dell'imposta propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, N.202, convertito con legge 22 dicembre 2011, N.214 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Base imponibile - Aree Fabbricabili

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

Art. 3
Locazione con contratto a canone concordato

1. Il Comune può applicare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art.2 comma 3 (Canoni Concordati).
2. Sono soggetti alla presentazione di apposita comunicazione, entro il termine previsto per il versamento a saldo, i contribuenti che intendano avvalersi delle agevolazioni previste dal comma 1. La comunicazione di cui sopra deve essere presentata anche nel caso di cessazione o variazione del contratto.

Art. 4
Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale, che ricade interamente tra le aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- b) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. **La presente esenzione si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;**
- c) Gli immobili e fabbricati nei casi previsti **dall' art.9. comma 8, del D.Lgs.n.23/11;**
- d) i fabbricati rurali strumentali utilizzati per l'esercizio di attività agricole.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5
Riduzione d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che

allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.lgs n. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 6 **Agevolazioni**

Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'ex IACP (Acer), si applica, **ai sensi del comma 9 dell'art.13 del D.L.n.201/2011 il quale stabilisce che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino al 4 per mille nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, l'aliquota del 5 per mille e la detrazione di € 200. Non è applicabile la maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche**; la medesima aliquota, ad eccezione della detrazione, è applicabile anche alle proprietà del Comune di Pianoro e delle sue società partecipate al 100% nel caso di immobili concessi in locazione ERS come previsto dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, sono equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate, sono equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 7 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Per ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, siano precisati i nominativi degli altri contitolari e sia data comunicazione all'ente impositore.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 5.

Art. 8 **Funzionario Responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 9
Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5.

Art. 10
Interessi

Sulle somme dovute al contribuente e su quelle dovute al Comune per imposta a seguito d'accertamento, spettano gli interessi nella misura stabilita con apposita delibera.

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2013.

spazio non utilizzabile



**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:	
	FAVOREVOLE	
	Pianoro, li 16 MAG 2013	Il Funzionario Coordinatore dell'Area Direzionale Dott. Luca Lenzi FIRMATO <hr/>



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Remo Rocca

FIRMATO

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci

FIRMATO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, è pubblicata in copia conforme su supporto informatico all'Albo on line del Comune di Pianoro per quindici giorni consecutivi dal **11 GIU 2013**

Pianoro, lì **10 GIU 2013**

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci

FIRMATO
